

SENATO ACCADEMICO

seduta del 29 marzo 2016 con aggiornamento del 1 aprile 2016

N° DELIBERE E OGGETTO

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Rettorato
RPA	Responsabile UOC Supporto alla programmazione e Affari istituzionali Dott.ssa Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE AD HONOREM ALL'INGEGNERE GIAN PAOLO DALLARA
DATA	29 marzo 2016

534/17880 CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE AD HONOREM ALL'INGEGNERE GIAN PAOLO DALLARA.

Il Senato
omissis

d e l i b e r a

1. per le motivazioni espresse in premessa di conferire il titolo di "Professore ad honorem dell'Università degli Studi di Parma" per l'ambito dell'Ingegneria all'Ing. Gian Paolo Dallara;
2. di dare mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO - VETERINARIE - DEPARTMENT OF VETERINARY SCIENCE
DATA	21 marzo 2016

534/17881 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE - DEPARTMENT OF VETERINARY SCIENCE

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Scienze Medico

- Veterinarie - Department of Veterinary Science;
- 2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
- 3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
- 4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
- 5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE ED INFORMATICHE - DEPARTMENT OF MATHEMATICAL, PHYSICAL AND COMPUTER SCIENCES
DATA	22 marzo 2016

534/17882 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE ED INFORMATICHE - DEPARTMENT OF MATHEMATICAL, PHYSICAL AND COMPUTER SCIENCES

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

- 1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche - Department of Mathematical, Physical and Computer Sciences;
- 2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
- 3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
- 4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
- 5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri

DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, DI STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI - DEPARTMENT OF LAW, POLITICS AND INTERNATIONAL STUDIES
DATA	21 marzo 2016

534/17883 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, DI STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI - DEPARTMENT OF LAW, POLITICS AND INTERNATIONAL STUDIES

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali - Department of Law, Politics and International Studies;
2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DEPARTMENT OF CHEMISTRY, LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
DATA	29 marzo 2016

534/17884 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - DEPARTMENT OF CHEMISTRY, LIFE SCIENCES AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale - Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability;
2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
DATA	21 marzo 2016

534/17885 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI - DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Department of Economics and Management;
2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri

DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DEPARTMENT OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE
DATA	21 marzo 2016

534/17886 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DEPARTMENT OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Department of Engineering and Architecture;
2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - DEPARTMENT OF MEDICINE AND SURGERY
DATA	21 marzo 2016

534/17887 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA - DEPARTMENT OF MEDICINE AND SURGERY

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Department of Medicine and Surgery;
2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;

4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI - DEPARTMENT OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND CULTURAL INDUSTRIES
DATA	29 marzo 2016

534/17888 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI – DEPARTMENT OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND CULTURAL INDUSTRIES

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - Department of Humanities, Social Sciences and Cultural Industries;
2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari Generali e Legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO - DEPARTMENT OF FOOD AND DRUG
DATA	21 marzo 2016

534/17889 REVISIONE STATUTARIA - COSTITUZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO - DEPARTMENT OF FOOD AND DRUG

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco - Department of Food and Drug ;
2. di prendere atto che il Collegio dei proponenti è costituito dai docenti di cui all'allegato 1) parte integrante della presente delibera;
3. di esprimere parere favorevole all'incardinamento nel Dipartimento dei corsi di studio, di cui all'allegato 2) parte integrante della presente delibera;
4. di dar mandato al Rettore per ogni successivo conseguente adempimento;
5. di provvedere con successivo provvedimento ad esprimere parere favorevole alla successiva attivazione del Dipartimento attesi gli adempimenti del gruppo costituente e del decano, per le rispettive competenze.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area Affari generali e legale Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	Modifica alla calendarizzazione atti istituzionali ai sensi dello statuto emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 e pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015.
DATA	24.3.2016

534/17890 MODIFICA ALLA CALENDARIZZAZIONE ATTI ISTITUZIONALI AI SENSI DELLO STATUTO EMANATO CON D.R. N. 3563 DEL 11.12.2015 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 301 DEL 29.12.2015

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di approvare, per quanto di competenza, la sotto indicata modifica alla calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli Organismi e degli Organi statutari;

- **Entro venerdì 8 aprile 2016** costituzione dei nuovi Dipartimenti con decreto rettorale Il decreto deve essere trasmesso al Decano del Collegio dei Proponenti, che entro 15 giorni dalla ricezione dovrà indire le elezioni del nuovo Direttore di Dipartimento (l'elettorato attivo spetta al Collegio dei proponenti) in modo che i vari Direttori di Dipartimento siano eletti **entro il 13 maggio 2016**.

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Dirigenza Area Affari Generali e Legale
RESPONSABILE	Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA
DATA	29/03/2016

534/17891 PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,

- 1) di dare corso al processo di revisione dello Statuto, volto ad introdurre la previsione della possibilità di attivazione di Scuole di Studi Superiori;
- 2) di proporre la modificazione, nelle more dell'acquisizione del parere favorevole da parte dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, degli articoli 20 e 27 del vigente Statuto, nella seguente nuova formulazione:

“Art. 20

Strutture Didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i Dipartimenti, le strutture di raccordo denominate Scuole, i Corsi di Studio previsti dall'Ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e scuole di studi superiori.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.
3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.”

“Art. 27

Master universitari Scuole di Studi Superiori e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.
3. L'Università intende promuovere l'Alta Formazione anche attraverso l'attivazione di Scuole di Studi Superiori, istituite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinate da specifico regolamento di Ateneo.”

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A.	UOC-Offerta Formativa e Servizio agli Studenti: Gianna Maria Maggiali IAS: Giuseppe Dodi
DELIBERAZIONE	EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO ESTERO - DOTT.SSA BREAHA LILIA
DATA	18 marzo 2016

534/17892 RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO ESTERO - DOTT.SSA BREAHA LILIA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di riconoscere il Diploma di Licenta Invatamint Superior Universitar Tecnologia Chimica conseguito presso l' Università di Stato della Moldavia di Chisinau (REPUBBLICA DI MOLDAVIA) con la Laurea Magistrale in Chimica Industriale (Classe LM 71) alla Dott.ssa Breahna Lilia, cittadina moldava, equipollente alla Laurea Magistrale in Chimica Industriale (Classe LM 71) dall' Università degli Studi di Parma.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A.	UOC-Offerta Formativa e Servizio agli Studenti: Gianna Maria Maggiali IAS: Giuseppe Dodi
DELIBERAZIONE	EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO ESTERO - DOTT.SSA VEREJAN LUCIA
DATA	18 marzo 2016

534/17893 RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA TITOLO DI STUDIO ESTERO - DOTT.SSA VEREJAN LUCIA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di convalidare alla Sig.ra, Verejan Lucia cittadina Moldava, il titolo accademico di "Biologia e Chimica" (specializzazione in Biologia e Chimica, profilo Biologia, con la qualifica e titolo di insegnante scolastico) presso l'Universitatii de Stat din Tiraspol della Repubblica Moldava, il 7 luglio 1999, con la Laurea triennale in Biologia (L-13) conferita dalle Università della Repubblica Italiana.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale Didattica e Servizi agli Studenti Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Perta
U.O.C. OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI	Responsabile UOC Gianna Maria Maggiali

	Articolazione organizzativa-gestionale "Offerta formativa e Ordinamenti Didattici": Dott. Michele Bertani - Dott. Barbara Bertoli
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale Organizzazione e Personale Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
U.O.S. AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa Marina Scapuzzi
DELIBERAZIONE	AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE: AFFINITA' DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI AI FINI DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
DATA	24 marzo 2016

534/17894 AFFIDAMENTI AGGIUNTIVI AL PERSONALE DOCENTE: AFFINITA' DEI SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI AI FINI DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di considerare affini, agli effetti del conferimento di affidamenti aggiuntivi di docenza citati in premessa, oltre agli insegnamenti già compresi all'allegato D) del richiamato D.M. 4 ottobre 2000, anche gli insegnamenti per i quali è stata verificata ed attestata da parte dei Dipartimenti proponenti almeno una delle seguenti condizioni:

- appartenenza del settore scientifico-disciplinare del docente e del settore scientifico-disciplinare della disciplina da coprire allo stesso Macrosettore;
- la congruenza e la rilevanza dell'attività scientifica svolta dal docente rispetto al settore scientifico disciplinare cui si riferisce la disciplina da coprire;
- l'eventuale continuità didattica con riferimento alla disciplina da coprire e l'attività didattica svolta dal docente nei precedenti anni accademici;
- l'evidenza di altre attività di carattere tecnico/scientifico e/o professionale utili alla valutazione del docente in relazione alla disciplina da coprire.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Edilizia e Infrastrutture Dirigente: ing. Barbara Panciroli
	R.P.A.: ing. Barbara Panciroli
DELIBERAZIONE	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93, D. LGS. N. 163 DEL 12 APRILE 2006 e s.m.i.
DATA	22 marzo 2016

534/17895 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93, D. LGS. N. 163 DEL 12 APRILE 2006 e s.m.i.

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse parte integrante del presente dispositivo il Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione ex art. 93, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. nel testo allegato al presente provvedimento:

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93, D.LGS. N. 163 DEL 12
APRILE 2006 e s.m.i.**

Art.1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, d'ora in poi designato come Codice, e s.m.i., disciplina le modalità per la costituzione del "Fondo per la progettazione e l'innovazione", ed i criteri di ripartizione della quota del medesimo destinata al personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Ateneo chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità previsti dal Codice per lo svolgimento di attività professionali, dettagliate al successivo art. 4, finalizzate alla realizzazione di lavori e opere pubbliche per conto dell'Università degli Studi di Parma. Dalla ripartizione della quota è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi e alle forniture. Non sono considerati lavori pubblici gli interventi edilizi realizzati in assenza di un livello progettuale almeno a livello preliminare.
3. Sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo i procedimenti aventi per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. In caso di contratti misti, così come definiti all'art. 14 del D.Lgs. 163/2006, la quota è ripartita solo relativamente all'importo dei lavori.
5. In caso di contratti misti multi servizi o di global service in cui siano presenti sia la manutenzione ordinaria che straordinaria, l'importo del canone su quale verrà calcolato l'incentivo sarà depurato della manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutti i servizi non attinenti i lavori pubblici.
6. La quota è riconosciuta per ciascuna opera o lavoro per attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, attività di verifica dei progetti, di coordinamento della sicurezza, di direzione lavori e di collaudo per tutte le opere o lavori intesi come costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro; si intendono ricomprese le eventuali perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'art. 132, del D.Lgs. 163/2006, ad eccezione della lettera e).

Art. 2 – Costituzione e accantonamento al Fondo

1. Il Fondo per la progettazione e l'innovazione è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara, secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 bis del Codice, al netto dell'I.V.A. Tale importo è eventualmente aumentato della parte di somme a disposizione previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente al contratto

- principale, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite prestazioni professionali.
2. L'importo del Fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
 3. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro tra quelle a disposizione.
 4. La costituzione del Fondo avviene in via preliminare in sede di approvazione dell'elenco annuale dei lavori secondo la previsione riportata negli studi di fattibilità, nei documenti preliminari alla progettazione, nei progetti preliminari e nei piani e quadri economici costituenti parte integrante dell'elenco annuale. Suddetto fondo una volta costituito, sarà aggiornato in relazione alle variazioni e modifiche che subentreranno nello sviluppo nei singoli interventi previsti nell'elenco annuale soprarichiamato fermo restando l'invariabilità dell'importo come previsto al comma 2.

Art. 3 – Ripartizione del Fondo

Il Fondo per la progettazione e l'innovazione è suddiviso:

- Per l'80% da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, tra i soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, e dall' art. 4 del presente regolamento;
- Per il 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 4 – Incarichi professionali e di responsabilità: soggetti beneficiari

1. Costituiscono incarico professionale e di responsabilità (di seguito "Responsabile") cui spetta la ripartizione della quota ai sensi dell'art. 6, gli incarichi di:
 - a. Responsabile Unico del Procedimento dei singoli interventi;
 - b. Responsabile del procedimento di una o più fasi del processo di realizzazione del lavoro o dell'opera;
 - c. Responsabile ed eventuali incaricati dell'attività di verifica propedeutica alla validazione;
 - d. Responsabile della progettazione e i progettisti titolari formali dell'incarico di progettazione e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4 e 253, comma 16 del Codice che assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi documenti costitutivi;
 - e. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
 - f. Direttore dei lavori e gli eventuali incaricati dell'ufficio di direzione come previsto dagli art. 147 e 148 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - g. Collaudatore e gli eventuali incaricati della commissione di collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale o della certificazione di regolare esecuzione, ai quali in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

2. Costituiscono incarico di “Collaboratore” cui spetta la ripartizione dell’incentivo ai sensi ed ai fini dell’art. 6, gli incarichi di:
 - a. Collaboratore tecnico e/o amministrativo dei soggetti Responsabili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del punto 1. ricoperto da personale interno con profilo tecnico o amministrativo che redige, apponendo la firma e assumendosene le conseguenti responsabilità, parte dei documenti tipici previsti in capo alle figure di cui sopra. I Collaboratori con la sottoscrizione di suddetti documenti assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell’ambito delle competenze specifiche del proprio profilo professionale;
 - b. Collaboratore tecnico e/o amministrativo dei soggetti Responsabili di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del punto 1. ricoperto da personale interno con profilo tecnico o amministrativo che pur non firmando il progetto partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all’attività del responsabile del procedimento alla redazione del progetto, del piano di sicurezza delle attività di verifica, alla stesura dei documenti necessari alle procedure di gara all’espletamento delle stesse, alla direzione dei lavori, alla liquidazione dei lavori ed al collaudo, previa asseverazione del Dirigente ovvero dello stesso Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5 – Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività sono effettuati con determinazione del Dirigente dell’Area Edilizia e Infrastrutture. La determinazione deve essere motivata in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti. Deve essere garantita la rotazione tra il personale abilitato al servizio, laddove questa risulti impossibile, la mancata rotazione deve essere giustificata.
2. Lo stesso Dirigente può, con propria motivata determinazione, modificare o revocare l’incarico in ogni momento, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Con il medesimo provvedimento è stabilita l’attribuzione dell’incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
3. L’atto di conferimento dell’incarico deve riportare:
 - I nominativi dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento;
 - Compiti assegnati a ciascuno;
 - I termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
 - Le aliquote di ripartizione del fondo secondo quanto disposto all’art. 6;
4. Il Dirigente verifica il rispetto e l’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Art. 6 – Ripartizione del Fondo per la progettazione e l’innovazione

1. La ripartizione del Fondo è operata dal Dirigente dell’Area Edilizia ed Infrastrutture per ogni singolo lavoro o opera di cui all’art. 1, previa definizione, di concerto con il singolo Responsabile unico del procedimento delle singole percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime come definite dai

commi che seguono previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

2. La quota è ripartita secondo la tabella riportata al successivo punto 4.
3. In caso di errori o omissioni progettuali o comunque imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice, non è corrisposto l'incentivo ai progettisti e ai loro eventuali collaboratori.
4. L'attribuzione dell'incentivo è disposto dal Dirigente per ogni lavoro o opera di cui all'art.1 a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del Responsabile unico del procedimento dell'intervento mediante relazione di accompagnamento, secondo percentuali da definire entro i limiti ripostati nella tabella che segue:

FASE	% min.	% max.	SOTTOFASE	%	RUOLO	% min.	% max.
Responsabile Unico del Procedimento	13	32			RUP	10	90
					Supporti tecnici RUP	0*	40
					Supporti amministrativi	0*	30
					Verifica validazione	5	20
Progettazione	30	40	Preliminare	20	Responsabile della progettazione (Titolare)	5	20
					Incaricati della progettazione	50	90
					Coordinatore Sicurezza	0*	3
					Supporto tecnico (collaboratori)	0*	5
					Supporti amministrativi	0*	5
			Definitivo	40	Responsabile della progettazione (Titolare)	5	20
					Incaricati della progettazione	50	80
					Coordinatore Sicurezza	0*	5
Supporto tecnico (collaboratori)	0*	5					

					Supporti amministrativi	0*	5
			Esecutivo	40	Responsabile della progettazione (Titolare)	5	20
					Incaricati della progettazione	50	80
					Coordinatore Sicurezza	0*	10
					Supporto tecnico (collaboratori)	0*	10
					Supporti amministrativi	0*	10
Esecuzione	25	35			D.L.L. (responsabile)	30	80
					Ufficio direzione	0*	30
					Coordinatore sicurezza	0*	20
					Supporto tecnico (collaboratori)	0*	5
					Supporti amministrativi	0*	10
Collaudo	1	3			Collaudatore	40	100
					Commissione di collaudo	0*	60
					Supporto tecnico (collaboratori)	0*	20
					Supporti amministrativi	0*	10

* all'atto della stesura della determina dirigenziale al personale coinvolto verrà assegnata una percentuale superiore allo zero.

5. La somma delle percentuali relative alle fasi non può mai eccedere il 100%. La somma delle percentuali assegnate relative ai ruoli per ogni fase (sotto-fase per la Progettazione) non può mai eccedere il 100%.
6. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati della progettazione viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere progettate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi specifici motivati dal Responsabile unico di procedimento.
7. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati dell'ufficio di Direzione dei lavori viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere sorvegliate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi specifici motivati dal Responsabile unico di procedimento.

8. La ripartizione dell'incentivo corrispondente tra gli incaricati della commissione di collaudo viene effettuata in funzione della percentuale di incidenza delle opere verificate rispetto al totale delle opere previste in progetto, salvo casi motivati dal Responsabile unico del procedimento dell'intervento.
9. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza.
10. Qualora all'Area Edilizia e Infrastrutture sia affidata una o più prestazioni, ma non tutte le prestazioni, la quota relativa alla prestazione non effettuata rappresenta un'economia per l'Amministrazione.

Art. 8 – Termine per lo svolgimento delle prestazioni

1. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
2. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento d'incarico.
4. Il Responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 – Penalità per errori, omissioni progettuali, ritardi e maggiorazione dei costi.

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo. Nel caso in cui l'incentivo sia già stato corrisposto l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme.
2. In caso di mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e/o dei costi previsti contrattualmente, le risorse finanziarie da ripartire saranno ridotte:
 - a. del 10% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano inferiori al 20% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
 - b. del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi siano maggiori o uguali al 20% ma comunque uguali o inferiori al 40% rispetto ai tempi ed ai costi previsti;
 - c. del 30% nel caso in cui i ritardi o i maggiori costi risultino superiori al 40% rispetto ai tempi e costi previsti.
3. Ai fini dell'applicazione della riduzione ai sensi del presente comma, non sono computati nei termini di esecuzione dell'opera i tempi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente Regolamento, comprese quelle per gli accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettera a), b), c) e d).

Art. 10 – Garanzie assicurative

1. Compete all'Amministrazione stipulare, per il dipendente incaricato delle attività di cui al presente regolamento, idonea garanzia assicurativa per la copertura

dei rischi di natura professionale, ai sensi del combinato disposto dall'art. 90, comma 5, art. 92 comma 7 bis, e art. 112 comma 4 bis, del Codice, da prevedersi tra le spese tecniche del quadro economico del progetto.

2. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

Art. 11 – Liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione della quota del Fondo è disposta dal Dirigente dell'Area Edilizia e Infrastrutture. Alla determina di liquidazione sarà allegata la relazione del Responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte dai Responsabili e dai Collaboratori e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. La liquidazione del compenso potrà avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione dell'attività cui il compenso stesso si riferisce.
3. Per attività di durata pluriennale, esclusa l'attività di redazione dei progetti, è possibile prevedere delle liquidazioni dei compensi in acconto, proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale.
4. Il pagamento di ogni compenso è disposto con il visto del Direttore Generale.

Art. 12 – Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento

Entro il mese di marzo di ogni anno il Dirigente dell'Area Edilizia e Infrastrutture invia al Direttore Generale una relazione sullo stato di attuazione del presente Regolamento con l'indicazione:

- dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
- dell'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, ripartito tra i destinatari con la specificazione dei relativi incarichi;
- di eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati o di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

1. Ferma restando l'esclusione dalla ripartizione del Fondo del personale con qualifica dirigenziale, per gli incarichi già formalizzati all'entrata in vigore del presente Regolamento si applica la disciplina vigente al momento del conferimento dell'incarico;
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni normative vigenti;
3. di abrogare il Regolamento recante le norme per la suddivisione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, approvato con propria deliberazione n. 488/29056 del 17 maggio 2011.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
RPA	Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del Personale Docente Responsabile: Dott.ssa Marina Scapuzzi

DELIBERAZIONE	Revisione delle "Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016, 17,18)"
DATA	23 marzo 2016

534/17896 REVISIONE DELLE "LINEE GUIDA, CRITERI E INDICATORI PER LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI DOCENZA (2016, 17,18)"

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente dispositivo:

1 – di approvare, per quanto di competenza, la revisione del succitato punto 2) delle "Considerazioni di ordine generale" delle citate *"Linee guida, criteri e indicatori per la programmazione triennale del fabbisogno di docenza (2016,17,18)*, prevedendo che: *"Al Consiglio di Amministrazione competono le scelte strategiche relative alla didattica e alla ricerca; in particolare il 20% delle risorse programmate, saranno destinate a operazioni di tipo strategico sotto la regia del Rettore"*;

2 – di conferire mandato al Rettore per gli adempimenti di competenza.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6 [^] - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Rinnovo del Centro Universitario di Odontoiatria triennio 2016 - 2019
DATA	21.03.2016

534/17897 RINNOVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI ODONTOIATRIA PER IL TRIENNIO 2016 – 2019

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di esprimere parere favorevole al rinnovo del Centro Universitario di Odontoiatria, per il triennio 2016 – 2019.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6 [^] - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Modifiche Statutarie Spin Off "Future Cooking Lab S.r.l."
DATA	21.03.2016

534/17898 MODIFICHE STATUTARIE SPIN OFF “FUTURE COOKING LAB S.r.l.”.

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di esprimere parere favorevole al nuovo Statuto dello Spin - Off “Future Cooking Lab S.r.l.”, riportato in premessa, nel testo allegato al presente atto di cui fa parte integrante.

**STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di Future Cooking Lab.

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE

La società ha sede legale nel Comune di Parma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto, ai sensi dell'articolo 111 *ter* delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso è necessaria la decisione dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società decorre dalla costituzione al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

- progettazione, realizzazione, produzione e vendita di prodotti innovativi nel settore enogastronomico
- progettazione e sviluppo di tecniche e metodologie innovative in campo enogastronomico
- pubblicazione di materiale, cartaceo e/o multimediale, legato alle innovazioni gastronomiche
- progettazione di format radiotelevisivi legati alla diffusione delle innovazioni gastronomiche
- organizzazione di eventi legate alle innovazioni gastronomiche ed alle loro applicazioni
- divulgazione e attività formative legate alle innovazioni enogastronomiche

Non saranno svolte attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 svolta dal Dipartimento in favore di enti pubblici o privati.

La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in via strumentale, non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa l'assunzione di interessenze e

partecipazioni in società o iniziative di ogni tipo, ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, le attività di intermediazione immobiliare, mobiliare e finanziaria per conto terzi, di assicurazione, fiduciarie e di revisione, nonché tutte quelle attività vietate o comunque riservate ai sensi della legislazione presente e futura.

ARTICOLO 5 - SOCI

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

È onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ogni variazione relativa alla propria sede, residenza o domicilio.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro mille= (1000/00) ed è diviso in quote, anche di diverso ammontare.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

Per la deliberazione di aumento del capitale sociale è necessario il consenso del socio "Università degli Studi di Parma".

Può essere conferita in società qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica; tuttavia, ai sensi dell'art. 2463 quarto comma codice civile, finché il capitale sociale non raggiunga i 10.000 euro, i conferimenti devono essere fatti in denaro.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni da essi possedute secondo quanto previsto dall'art. 2481 *bis* del codice civile; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all' articolo 2482 *ter* del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante l'assegnazione ai singoli soci, o gruppi di soci, di determinate attività sociali, o di azioni, o di quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale, negli otto giorni prima dell'assemblea, della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o del revisore. In tal caso la relazione dovrà essere letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi (infruttiferi) salvo patto contrario; non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti (attualmente l'articolo 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e la delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994) e, pertanto, solo da soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il due per cento - 2% - del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è soggetto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 8 - CONFERIMENTI

Ai sensi dell'art 2463 quarto comma c.c., in sede di costituzione della società i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione. In sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2463, 2464 e 2465 del codice civile. Tuttavia, finché il capitale sociale non raggiunga i 10.000 euro, i conferimenti devono essere fatti in denaro.

In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, può non essere autorizzato con decisione dei soci.

La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

ARTICOLO 9 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale possono essere di diverso ammontare, purché pari ad un euro o suoi multipli, e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'articolo 2464 del codice civile.

I diritti sociali spettano, di regola, ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali, non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto *inter vivos* né *mortis causa* e possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o dei diritti di sottoscrizione di cui all' articolo 6 del presente statuto per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Chi intende cedere quote deve comunicarlo a tutti i soci, a mezzo raccomandata A.R., indicando le generalità del potenziale acquirente e, in caso di trasferimento a titolo oneroso, il corrispettivo e, se a titolo gratuito, il valore.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

Trascorso il termine di trenta giorni senza che nessuno dei soci si sia dichiarato disposto all'acquisto, né abbia contestato il valore delle quote, queste possono essere liberamente trasferite.

In ogni ipotesi di contestazione il valore delle quote o dei detti diritti verrà determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento; in caso di disaccordo, entro il mese successivo, tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell' esperto si applica il primo comma dell' articolo 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano il recesso o del terzo acquirente o degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il venti per cento - 20% - rispetto al valore indicato dalla società, in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

Resta impregiudicata, per chi intende trasferire le quote, ove non ritenga accettabile la valutazione, la facoltà di revocare la proposta senza incorrere in alcuna responsabilità. Ove la valutazione venga accettata, la cessione dovrà riguardare la totalità delle quote da trasferire ed il conseguente regolamento dovrà essere eseguito entro tre mesi.

Nel caso più soci concorrano all'acquisto, le quote saranno loro attribuite in proporzione alle rispettive quote di capitale sociale possedute.

Il trasferimento delle quote ha effetto, di fronte alla società, dal momento dell'iscrizione nel libro soci.

Le partecipazioni possono essere date in pegno o su di essere può essere costituito il diritto di usufrutto solo con il consenso di tutti i soci; in tal caso il socio dovrà riservare per sé il diritto di voto; per il resto si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci potranno rimborsare la quota già di titolarità del socio defunto agli eredi secondo le modalità previste dall'articolo 15 del presente statuto o accettare il subentro degli eredi o dei legatari. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune, di gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

ARTICOLO 12 - LIMITI ALLA TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità delle quote di partecipazione, comprese quelle che disciplinano la prelazione e/o il

gradimento, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ARTICOLO 13 - RECESSO

Compete il diritto di recesso ai soci assenti o dissenzienti rispetto alle seguenti decisioni:

1. cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; fusione o scissione; revoca dello stato di liquidazione; trasferimento della sede all'estero; eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
2. compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2648, quarto comma del codice civile;
3. aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 *quater* del codice civile.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata A.R. entro trenta giorni decorrenti alternativamente:

1. dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
2. in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
3. dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

La comunicazione di recesso deve essere annotata senza indugio a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale; non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo articolo 14 del presente statuto.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

1. il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
2. la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata A.R., al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'arbitro unico nominato con le modalità di cui al successivo articolo 33 del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro unico, su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo articolo 15 del presente statuto.

Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, né utilizzando riserve disponibili, l'esclusione non può avere luogo.

ARTICOLO 15 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

In caso di recesso o esclusione di un socio, il socio receduto od escluso ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro sei mesi dalla morte o dalla comunicazione di recesso o esclusione del socio e potrà essere effettuata mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento ed in caso di disaccordo tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano il recesso o del terzo acquirente o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il venti per cento - 20% - rispetto al valore indicato dalla società; in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.

ARTICOLO 16 - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2483 del codice civile, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta nel Registro delle Imprese.

La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

ARTICOLO 17 - COMPETENZA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, III comma, del codice civile;

- b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, III comma, del codice civile;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società, il numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'emissione di titoli di debito;
- i) l'esclusione di un socio;
- l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 18 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- con il metodo assembleare;
- mediante consultazione scritta;
- sulla base del consenso espresso per iscritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f), g), h) del precedente articolo 17 del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 19 - ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata ai sensi di legge dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'assemblea può quindi essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati. La comunicazione deve essere spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

È consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria alle condizioni di cui all' art. 2479 *bis* codice civile. Le deleghe sono quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 20 - INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno il giorno precedente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche da non soci. Le deleghe sono conservate dalla società. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto del socio di intervenire all'assemblea e la regolarità di eventuali deleghe. Le presenze inizialmente accertate nell'assemblea si presumono esistenti fino a espressa richiesta di controllo.

ARTICOLO 21 - PRESIDENZA

L'assemblea, in assenza del presidente del consiglio di amministrazione, elegge il suo presidente.

ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI

L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 23 - VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale va redatto a norma dell'art. 2375 codice civile, in particolare deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) h) del precedente articolo 17 deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 24 - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'articolo 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'articolo 16 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

ARTICOLO 25 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci. I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all' articolo 2382 del codice civile.

Uno dei componenti dell'organo amministrativo è nominato direttamente dal socio "Università degli Studi di Parma" mentre la nomina dei rimanenti compete all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice civile. Qualora venga a cessare l'amministratore nominato dal socio "Università degli Studi di Parma" il socio stesso dovrà provvedere ad indicare il sostituto.

Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo di nomina assembleare gli altri devono provvedere a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Se cessa della carica la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 26 – POTERI

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, della firma sociale e della rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluse quelle che la legge riserva espressamente ai soci.

ARTICOLO 27 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata A. R. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'articolo 24 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:

- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, retribuzioni e le eventuali cauzioni.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso. Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA LEGALE

I poteri di firma sociale e di rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti di legge o all'uopo stabiliti, agli amministratori delegati, comitato esecutivo, direttori e procuratori.

ARTICOLO 29 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso eventualmente deliberato dall'assemblea, anche sotto forma di partecipazione agli utili. All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 30 - COLLEGIO SINDACALE

Ove sia imposto dalla legge o deliberato dall'assemblea, il controllo della società a norma di legge sarà affidato ad un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, che svolge anche funzioni di controllo contabile. Essi durano in carica tre esercizi sociali e possono essere riconfermati. Il compenso spettante ai sindaci effettivi è fissato nel minimo previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti vigente nel corso dell'esercizio a cui il compenso si riferisce per quanto riguarda il Presidente, ed è stabilito al momento della nomina dell'assemblea per gli altri sindaci. Uno dei componenti del collegio sindacale è nominato direttamente dal socio "Università degli Studi di Parma".

ARTICOLO 31 - REVISORE

Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

1. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.

2. Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio sindacale.

ARTICOLO 32 - CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo di amministrazione ogni notizia sugli affari sociali, di consultare, con l'assistenza di un tecnico di fiducia, i libri sociali ed ogni documento della società e di revisionare il conto della gestione, con diritto al rimborso delle spese sostenute in caso siano accertate irregolarità.

ARTICOLO 33 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale con l'osservanza delle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

ARTICOLO 34 - UTILI

Ai sensi dell'art. 2463 quinto comma c.c., la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per l'imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa dovrà essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Una volta che il capitale unitamente a tale riserva avranno raggiunto i 10.000 euro, dagli utili netti sarà prelevata una somma non inferiore al cinque per cento -5%- per il fondo di riserva fino al raggiungimento del limite stabilito dall'articolo 2430 del codice civile. Dopo le deduzioni di cui sopra, gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti a titolo di riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure non disponga di mandarli, in tutto o in parte ai successivi esercizi, salvi inoltre eventuali diritti spettanti a singoli soci ai sensi dell'articolo 2468, III comma del codice civile.

ARTICOLO 35 - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 codice civile. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri e la retribuzione.

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e successivi del codice civile.

ARTICOLO 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché compromissibili, verranno deferite a un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 37 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto si fa riferimento alle norme di legge anche fiscali in materia.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Barbara Pancioli
RPA	Responsabile UOS: Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Istituzione del Centro Dipartimentale di "Audiologia e Oto - Neurologia - <i>Audiology and Neurotology Center</i> - CAON"
DATA	29.03.2016

534/17899 ISTITUZIONE DEL CENTRO DIPARTIMENTALE DI "AUDIOLOGIA E OTO-NEUROLOGIA - *Audiology and Neurotology Center* - CAON".

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del Centro Dipartimentale "Audiologia e Oto - Neurologia - *Audiology and Neurotology Center - CAON*";
2. di approvare il Regolamento del Centro, nel testo depositato agli atti dell'Ufficio, nelle more dell'acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione previsto per il 31 marzo 2016.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6 [^] - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Resp. UOS Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli.
Deliberazione	PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI CENTRI UNIVERSITARI
DATA	25.03.2016

534/17900 PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI UNIVERSITARI

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. di prendere atto delle relazioni annuali 2014 dei centri universitari:
 - CEDI
2. di prendere atto delle relazioni annuali 2015 dei centri universitari:
 - Biopharmanet-TEC
 - CEDI
 - Centro di servizi per la salute, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
 - CIM
 - Centro Universitario di Odontoiatria
 - CENTRO UNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CUCI)
 - CENTRO S.E.M.
 - SITEIA PARMA

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Area Dirigenziale – Personale e Organizzazione Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
RPA	U.O.S. - Amministrazione del Personale Tecnico Amministrativo Responsabile: Dott. Stefano Ollari
DELIBERAZIONE	APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA RECANTI PRINCIPI GENERALI PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
DATA	25 marzo 2016

534/17901 APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA RECANTI PRINCIPI GENERALI PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA”

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni esposte in premessa, le “*Linee Guida recanti principi generali per la mobilità interna del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Parma*”, nel testo allegato e parte integrante del presente dispositivo, abrogando per l’effetto il “*Regolamento per la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo*”, emanato con D.R. n. 277 del 23.04.2012:

LINEE GUIDA RECANTI PRINCIPI GENERALI PER LA MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

Premessa

1. La presente regolamentazione, unitamente al vigente “*Accordo di contrattazione integrativa sui criteri generali per la mobilità operata dall’amministrazione e sui criteri per la mobilità volontaria*”, disciplina la mobilità interna del personale tecnico e amministrativo di cui al CCNL di comparto.
2. La mobilità del personale all’interno delle strutture organizzative dell’Università degli Studi di Parma costituisce esercizio del potere di gestione del rapporto di lavoro e deve assicurare il buon andamento dei servizi, la flessibilità nella gestione del personale e nel contempo, la valorizzazione dell’esperienza e delle competenze possedute, il rispetto della professionalità e della dignità delle persone, nonché la crescita professionale dei dipendenti.
3. L’Amministrazione fornisce alle OO.SS. e alla R.S.U. le informazioni inerenti la mobilità in conformità di quanto previsto dal C.C.N.L. di comparto anche in relazione al personale convenzionato che opera presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria. In ogni caso, verrà data informazione preventiva alle OO.SS. e alla R.S.U. quando l’Amministrazione programmi degli interventi organizzativi quali accorpamenti, riorganizzazioni o soppressione di strutture.
4. I processi di mobilità devono rispettare le norme di legge e contrattuali a tutela del lavoratore e tener conto:
 - delle esigenze relative a salute e sicurezza del lavoratore nei modi previsti dalla vigente normativa;
 - della preventiva e motivata valutazione delle esigenze di servizio e della funzionalità delle strutture interessate;
 - dell’interesse del lavoratore ad una miglior collocazione per favorirne lo sviluppo professionale;
 - delle consistenze degli organici del personale tecnico amministrativo e della programmazione del fabbisogno del personale;

- della Categoria e Area professionale di appartenenza del dipendente, delle competenze professionali acquisite dal dipendente, nonché delle funzioni già attribuite con atto formale;
 - delle problematiche derivanti dal mutamento del luogo di lavoro anche in termini di attività di formazione e aggiornamento professionale.
5. L'Amministrazione inoltre assicura al dipendente il rispetto dei criteri stabiliti dalla contrattazione e il trattamento economico previsto dal CCNL, nonché dal Contratto integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 5 del D.lgs. 165/2001.

Art. 1 Definizione di “sede” e “mobilità”

1. L'Università degli Studi di Parma, anche ai fini del presente regolamento, ha una unica sede con più strutture organizzative articolate nell'ambito del territorio comunale. Le strutture organizzative sono costituite da: Rettorato, Direzione Generale e Aree dirigenziali; Dipartimenti; Centri con dotazione di PTA.
2. Per mobilità deve intendersi qualsiasi atto che comporti un trasferimento da una struttura organizzativa ad una altra.
3. La mobilità può avvenire su base volontaria o d'ufficio.
4. L'assegnazione del personale alle strutture organizzative nel contesto di processi di revisione organizzativa, nonché le assegnazioni che avvengono nell'ambito di ciascuna struttura organizzativa non costituiscono mobilità.
5. Le procedure di cui ai “Criteri generali di conferimento degli incarichi di responsabilità, posizioni organizzative, funzioni specialistiche e di responsabilità” approvati con D.D. n. 53 del 30.09.2014, non costituiscono mobilità.

Art. 2 Mobilità volontaria su richiesta

1. La mobilità volontaria è attuata su richiesta del dipendente tramite domanda di trasferimento.
2. E' in facoltà del personale presentare domanda di mobilità presso altre strutture organizzative rispetto a quella di afferenza, indicandone le motivazioni. Le domande manterranno validità di un anno.
3. La mobilità è disposta con atto del Direttore Generale.

Art. 3 Mobilità volontaria mediante avviso

1. La procedura di mobilità attraverso avviso è attivata con la pubblicazione di un avviso pubblicato dalla Direzione del personale nella pagina Web dell'Ateneo, dando informazione alle OO.SS. e alla R.S.U.
2. Gli interessati alla mobilità possono presentare, entro i termini previsti dall'avviso, motivata domanda allegando il curriculum professionale che consenta un'utile valutazione in merito alla professionalità posseduta ed eventualmente evidenziando le esigenze anche personali in relazione alla richiesta.
3. La valutazione delle domande è effettuata da un collegio, composto da tre componenti, nominato dal Direttore Generale. L'avviso, in relazione ai profili e

ai ruoli, può prevedere anche un colloquio da parte del Collegio medesimo, in merito alle competenze possedute, all'attitudine professionale e alle motivazioni inerenti l'istanza.

4. Il collegio si attiene ai criteri indicati nel bando nell'ambito dei criteri definiti dall'art. 57 del CCNL di comparto e dei "*Criteri per la mobilità volontaria*" di cui all'art. 2 del vigente "*Accordo di contrattazione integrativa sui criteri generali per la mobilità operata dall'amministrazione e sui criteri per la mobilità volontaria*".
5. I risultati della valutazione con l'individuazione dell'eventuale idoneo saranno pubblicati nel sito web di Ateneo. In caso di più idonei si procederà a stilare una graduatoria che avrà validità di 1 anno.
6. La mobilità è disposta con atto del Direttore Generale.

Art. 4 Mobilità d'ufficio

1. La mobilità d'ufficio è operata dall'Amministrazione e può essere disposta per motivate ragioni tecniche, produttive, organizzative e gestionali, anche di carattere temporaneo, nonché, a salvaguardia del dipendente, in relazione ad accertate situazioni di incompatibilità ambientale o comunque di disagio manifestate dallo stesso o di certificate inidoneità alle mansioni. La mobilità è operata nel rispetto dei "*Criteri generali per la mobilità operata dall'Amministrazione*" di cui all'art. 1 del vigente "*Accordo di contrattazione integrativa sui criteri generali per la mobilità operata dall'amministrazione e sui criteri per la mobilità volontaria*".
2. La mobilità è disposta dandone preventiva informazione alle OO.SS. e alle R.S.U. con atto motivato del Direttore Generale, su proposta motivata della Direzione del personale, o della UO competente della medesima Area sentiti i responsabili delle strutture di afferenza e i dipendenti interessati.
3. La mobilità è disposta nel rispetto delle disposizioni inerenti le mansioni, l'inquadramento del personale, la tutela e il rispetto della professionalità del lavoratore, la normativa inerente la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi.
5. Le mobilità che comportano lo spostamento dei dirigenti sindacali fra strutture organizzative necessitano del nulla osta previsto (CCNQ 7/08/1998 e art. 22 della legge n. 300/1970).

Art. 5 Norme finali

1. Gli atti di mobilità sono comunicati al personale coinvolto e ai responsabili delle strutture di afferenza.
2. Avverso gli atti di mobilità il personale coinvolto può presentare reclamo e/o osservazioni al Direttore Generale che risponderà alle stesse entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento, previa convocazione del dipendente che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.
3. Il Direttore Generale può delegare il Dirigente dell'Area Personale e

Organizzazione per l'adozione, in sua vece, di tutti gli atti e provvedimenti previsti nelle presenti Linee Guida.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Area Dirigenziale Personale e Organizzazione Dirigente: Dott. Gianluigi Michelini
RPA	Unità Organizzativa Specialistica - U.O.S. Amministrazione del Personale Docente: Dott.ssa Marina Scapuzzi
DELIBERAZIONE	Revisione del "Regolamento per il conferimento e il rinnovo di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30.12.2010"
DATA	25 marzo 2016

534/17902 REVISIONE DEL "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E IL RINNOVO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010"

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modificazioni al "*Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240 del 30.12.2010*":

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E IL RINNOVO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010

(omissis)

Art. 2

DURATA E RINNOVO

1. Gli Assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili entro i termini di durata di cui al comma 3.
2. Gli Assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati fra assegnista e Università di Parma, compresi gli eventuali rinnovi, **non può comunque essere superiore a sei anni**, ad esclusione del periodo in cui l'Assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 240/2010 intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli

enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

(omissis)

Art. 4

ATTIVAZIONE E SELEZIONE

1. La procedura selettiva, per titoli e colloquio, è bandita con decreto del Rettore. Al bando verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università, sul sito del Ministero e dell'Unione Europea, **per un periodo di 15 giorni.**

(omissis)

Art. 7

RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE, ~~VOLONTARIE DIMISSIONI~~ E RECESSO

1. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui all'art. 8 o ~~volontarie dimissioni~~, **recesso** dell'assegnista, ed a condizione che residui un periodo non inferiore a 6 mesi per la conclusione del progetto di ricerca, gli Assegni, su formale richiesta del Dipartimento, possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previa integrazione del budget relativo alla copertura della durata minima dell'Assegno. **Il recesso è soggetto a un termine di preavviso di 15 gg.**

Art. 9

RINNOVO E PROROGA DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

(omissis)

~~3. In caso di rinnovo l'importo dell'Assegno non potrà essere diverso da quello iniziale dello stesso.~~

(omissis)

Art. 12

DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ

(omissis)

- **Docenza a contratto: i titolari di Assegni possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo quanto previsto dal relativo regolamento dell'Università.**

(omissis)

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: Area Dirigenziale - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Resp. UOS Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli.
DELIBERAZIONE	Adesione alla Fondazione "Lenz Fondazione"
Data	25.03.2016

534/17903 ADESIONE ALLA FONDAZIONE "LENZ FONDAZIONE"

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

di esprimere parere favorevole all'adesione dell'Università degli Studi di Parma a Lenz Fondazione come Socio Sostenitore ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Fondazione, senza oneri economico/finanziari a carico dell'Ateneo.

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Dirigenza Area: 6^ - Ricerca, Internazionalizzazione, Biblioteche e Musei Dirigente: Ing. Barbara Pancioli
RPA	Responsabile U.O.S. Ricerca Nazionale, Trasferimento Tecnologico e Tecnopolo: Dott.ssa Licia Gambarelli
DELIBERAZIONE	Modifica al Regolamento del Centro Universitario di Bioetica – University Center of Bioethics (UCB)
DATA	29.03.2016

534/17904 MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DI BIOETICA – UNIVERSITY CENTER OF BIOETHICS (UCB)

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

1. la modificazione degli articoli 8 e 10 del Regolamento del Centro Universitario di Bioetica – University Center of Bioethics (UCB), nelle more dell'acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione previsto per il 31 marzo 2016, che risultano così formulati:

Articolo 8 – Elezione del Direttore

Il Direttore è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, nella seduta di costituzione dell'UCB o in quella immediatamente successiva. La seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea. È eletto Direttore dell'UCB il Professore che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. Il Direttore eletto è nominato con Decreto del Rettore.

Può essere eletto alla carica di Direttore chi, in qualità di Professore ordinario, afferisca a uno dei Dipartimenti aderenti all'UCB. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature, che possono essere presentate entro sette giorni prima della data fissata per la seduta dell'Assemblea.

Il Direttore eletto comunica i risultati delle elezioni al Rettore, che dispone la nomina con proprio decreto.

Il Direttore eletto assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto rettorale di nomina, o nella diversa data stabilita nel decreto medesimo.

Il Direttore designa, tra i componenti del Comitato direttivo, il vice-Direttore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Il Direttore dell'UCB resta in carica per tre anni, ed è rieleggibile. I mandati consecutivi non possono essere più di due.

Articolo 10 – Composizione del Comitato direttivo e nomina dei suoi membri

Il Comitato direttivo è costituito da cinque membri, tra i quali il Direttore. I restanti quattro membri, almeno due dei quali Professori ordinari o associati, sono eletti tra i componenti dell'Assemblea nella stessa seduta fissata per l'elezione del Direttore, o in quella immediatamente successiva. L'elezione dei quattro componenti del Comitato Direttivo diversi dal Direttore avviene sulla base di candidature ufficiali, che possono essere presentate entro sette giorni prima della data fissata per la seduta dell'Assemblea.

La composizione del Comitato direttivo, tenendo conto del carattere interdisciplinare dell'attività svolta dall'UCB, riflette e rappresenta, per quanto possibile, i diversi ambiti di studio dell'Università degli Studi di Parma che sono rilevanti per l'attività dell'UCB.

Ai fini dell'elezione del Comitato direttivo, nell'ambito della prima votazione, ciascun componente dell'Assemblea può esprimere fino a due preferenze. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della prima votazione, non sia stato raggiunto il numero di quattro eletti, o nel caso in cui non sia stato conseguito quello minimo di due Professori, il Direttore convoca nuovamente l'Assemblea in altra data, affinché questa, mediante una votazione suppletiva, elegga il membro o i membri mancanti.

Nell'eventualità che più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto quello che abbia maggiore anzianità di servizio; nel caso di persistente parità, è eletto il candidato più anziano di età.

Il Direttore, in seguito alla elezione di tutti i membri del Comitato direttivo, comunica al Rettore l'esito della votazione, o gli esiti delle votazioni nei casi indicati nei commi che precedono. Il Rettore nomina i nuovi eletti con proprio Decreto.

Il Comitato direttivo assume il proprio ufficio dal momento dell'emanazione del Decreto rettorale di nomina, o nella diversa data stabilita dal medesimo Decreto.

Il Comitato Direttivo resta in carica per tre anni. In caso di sostituzione dei componenti per qualsiasi motivo, il componente eletto resta in carica per la durata

residua del mandato del Comitato Direttivo. I componenti del Comitato direttivo possono essere rieletti. I mandati consecutivi non possono essere più di due.

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Dirigenza Area Affari Generali e Legale
RESPONSABILE	Dirigente: Anna Maria Perta
RPA	Responsabile U.O.C. Supporto alla Programmazione e Affari istituzionali: Dott. Carla Sfamurri
DELIBERAZIONE	APPROVAZIONE MODIFICA STATUTARIA
DATA	01 aprile 2016

534/17905 APPROVAZIONE MODIFICA STATUTARIA

Il Senato,
omissis

d e l i b e r a

per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo,

- 1) di approvare la modificazione, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, degli articoli 20 e 27 del vigente Statuto, nella seguente nuova formulazione:

“Art. 20

Strutture Didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i Dipartimenti, le strutture di raccordo denominate Scuole, i Corsi di Studio previsti dall'Ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario, corsi di perfezionamento e scuole di studi superiori.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.
3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.”

“Art. 27

Master universitari Scuole di Studi Superiori e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.
3. L'Università intende promuovere l'Alta Formazione anche attraverso l'attivazione di Scuole di Studi Superiori, istituite dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinate da specifico regolamento di Ateneo.”